

*Sentenza della corte d'appello di Roma Sezione Speciale Usi Civici
23 gennaio – 21 febbraio 1953 che rigetta l'appello proposto dal
Comune avverso la Sentenza Commissariale 22 luglio - 15 settembre
1950 che dichiara estinta l'azione del Comune diretta al
riconoscimento dell'esistenza di usi civici su terre di proprietà
privata*

La Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, ha emesso la seguente sentenza nella causa vertente tra:

Comune di Marta in persona del Sindaco appellante e Carletti Anita e Carletti Angela Maria appellante, nonché De Parri Lauro ed altri appellati e Carletti Elvira in Gargana ed altri appellati non comparsi, né costituiti.

FATTO: Il Consiglio Comunale di Marta in data 22 agosto 1925 deliberò di denunciare al Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria, Marche e Toscana, agli effetti dell'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751; e della circolare del Ministero per l'Agricoltura e Foreste 31 luglio 1952, n. 1541, quanto segue e cioè:

1) che la popolazione di Marta aveva e godeva l'esecuzione degli Usi civici nelle terre di proprietà comunale;

2) che i signori Carletti e De Parri, già proprietari rispettivamente il primo della tenuta Mensa Vescovile, il secondo della tenuta Macchia di Marta e Colombello erano addivenuti in confronto del Comune all'affrancazione degli usi civici che nelle dette loro tenute vantava la popolazione di Marta, cedendo ciascuno in corrispettivo al Comune stesso una porzione di tali tenute;

3) che era desiderio e interesse del detto Comune che il Commissario verificasse negli atti della Giunta di Arbitri di Viterbo e presso gli uffici e archivi di Stato se i diritti della popolazione di Marta erano stati sufficientemente tutelati e, se ancora opportuno ed in tempo, provvedesse alla loro tutela e reintegrazione.

Tale delibera veniva comunicata al Commissario, il quale, con decreto in data 8 giugno 1938 nominò l'agronomo Sante Castellani per l'istruttoria.

Questi con relazione presentata l'undici luglio 1940 accertò l'irregolarità dell'affrancazione della tenuta Cornosse, effettuata da Carletti Gorgonio con atto del notaio Crispino Borgassi del 6 maggio 1895 per non avere la stessa riportato l'omologazione della Giunta d'Arbitri prescritta dalle disposizioni del T. U. della Legge sugli usi civici 3 agosto 1891, n. 510, allora vigente.

Accertò altresì che sulla tenuta Macchia di Marta, di proprietà di Parri, sussistevano ancora usi civici non affrancati e precisamente su di una zona, già proprietà del Duca della Farnia, il diritto di legnatico e sfrondo, e su altra zona i diritti di pascolo, di legnatico e di sfrondo.

Il Commissario con decreto 18 dicembre 1940 ordinò la comparizione in giudizio di Carletti Ugo fu Gorgonio e Parri Lauro fu Domenico, perché sentissero provvedere, in contraddittorio sui pretesi diritti civici di pascolo e legnatico in favore della popolazione di Marta, sulle tenute Carnosse e Macchia:

Il Comune di Marta fece presente che la tenuta Cornosse apparteneva anche a Carletti Elvira fu Gorgonio e che dell'appezzamento distinto in catasto alla sezione I°, n. 395, vocabolo Valle Madonna, di tav. 13.20, era usufruttuaria Moretti Liberata fu Nazzareno.

Aggiunse il Comune che della tenuta Macchia risultavano proprietari De Parri Domenico, Elena Filippo, e Giovanni Battista di Lauro, tutti minorenni sotto la potestà del padre De Parri Lauro fu Domenico.

Il Commissario con ordinanza 7 marzo 1941 dispose l'integrazione del contraddittorio.

Costituitesi le parti, dopo due tentativi di componimento riusciti infruttuosi, la usa passò in decisione ed il Commissario con sentenza pronunciata il 22 luglio 1950, dichiarò estinta l'azione del Comune diretta al riconoscimento del diritto di pascolo per la popolazione di Marta nei confronti dei convenuti De Parri e in relazione alle terre di loro proprietà, dichiarò del pari estinta l'azione del Comune diretta al riconoscimento del diritto legnatico nei confronti dei convenuti Carletti e Moretti, in ordine alla tenuta denominata Cornosse o Mensa Vescovile, dichiarò me caci i due contratti stipulati dal notaio Borgassi il 6 maggio 1895 fra il Comune di Marta e Carletti Gorgonio, aventi il primo ad oggetto la cessione in proprietà dal Carletti al Comune di parte di detta tenuta Cornosse o Mensa Vescovile, ed il secondo la concessione in enfiteusi perpetua di altra parte, della tenuta medesima; assegnò al Comune di Marta, in corrispettivo dell'uso civico di pascolo gravante sulla tenuta Cornosse o Mensa Vescovile il quarto in valore della stessa ai sensi degli artt. 5 e 6 della vigente legge sugli usi civici; dispose che, ad integrazione dell'assegnazione di cui sopra, fosse assegnata al Comune di Marta altra zona da distaccare dalla tenuta Cornosse di tale estensione che corrispondesse, in unione a quella di cui innanzi, alla zona passata in godimento della popolazione del Comune per effetto dei due rogiti dichiarati inefficaci; dispose che sulla parte eccedente il quarto di valore fosse fissato un canone annuo ai sensi dell'art. 9 del R. D. L. 3 agosto 1891, n. 510; e che l'agronomo Castellani procedesse agli accertamenti occorrenti e ne riferisse con relazione scritta.

Dichiarò compensate fra tutte le parti le spese del giudizio e pose quelle di sentenza e successive per un quarto a carico del Comune, e per tre quarti a carico solidale dei Carletti.

Con atto notificato il 27 novembre 1950 il Comune propose appello contro la sentenza predetta, che era stata notificata il 30 ottobre, per i seguenti motivi:

1) la decisione impugnata avrebbe non erroneamente ritenuto che la deliberazione del consiglio comunale di Marta si fosse riferita soltanto ai diritti affrancati mentre invece essa aveva richiesta la tutela di quelli non affrancati;

2) che l'atto di affrancazione rogato dal notaio Borgassi sarebbe indipendente da quello di concessione enfiteutica, stipulato nella stessa data;

3) la decisione del Commissario non ha dato alcuna disposizione in merito ad altri diritti che pure erano rivendicati nelle stesse tenute.

Con successivo atto notificato il 29 novembre 1950 il Comune, a parziale rettifica dell'atto di appello, fissò l'udienza del 22 dicembre 1950 invece di quella del 15 dicembre dello stesso anno fissata precedentemente.

Per i motivi sopra indicati il Comune chiese che questa Corte in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarasse valida la dichiarazione fatta da esso Comune con deliberazione 22 agosto 1925 per la revindica degli usi civici di legnatico, sfrondo e pascolo anche nella parte non affrancata dalla tenuta Macchia di Marta e Cornosse o Mensa Vescovile; b) dichiarasse la validità del rogito enfiteutico Borgassi in data 6 maggio 1895, relativo a parte della tenuta Conone di proprietà Carletti; disponesse l'affrancazione degli usi civici rivendicati e rinviasse gli atti al Commissario per i provvedimenti occorrenti, ciò col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Gli appellati, costituiti in giudizio ad eccezione di Carletti Elvira e De Parri Giovambattista, rimasti contumaci, eccepirono l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del termine di comparizione; nel merito, chiesero la conferma della sentenza appellata col favore delle spese anche di secondo grado; il P. M. concluse per la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 19 dicembre 1952 la causa è stata ritenuta per la decisione sulle conclusioni innanzi trascritte dei rispettivi procuratori e del P. M.

DIRITTO. La Corte è investita dall'esame di tre questioni:

1) la prima attiene all'inammissibilità dell'appello;

2) la seconda alla decadenza dagli usi non indicati nella denuncia;

3) la terza alla nullità dell'atto di affrancazione per notar Borgassi, in data 6 maggio 1895 ed all'influenza di essa sull'atto di costituzione di enfiteusi, rogato nello stesso giorno dallo stesso notaio.

In ordine alla prima osserva che, sebbene l'atto di appello stabilisse una data di comparizione in violazione del termine di cui all'art. 4 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, la data stessa venne differita dall'atto di rettifica, in modo che il detto termine fosse osservato.

Ed è innegabile che l'atto precedente e quello successivo che fissò l'udienza più lontana, s'integrino a vicenda, in quanto il secondo richiama il primo ed entrambi furono notificati entro il termine utile per l'impugnazione.

Non sussiste quindi la dedotta nullità dell'atto introduttivo perché mancante della *vocatio in ius*, e ne consegue che la chiesta inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata.

Circa la decadenza degli usi civici dei quali il Comune di Marta chiede l'accertamento e la liquidazione è da rilevare che, trattandosi di usi non più in esercizio, gravanti su terre di proprietà di privati, dovevano, a tal fine, essere denunciati a pena di decadenza, nei termini previsti prima dal R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751 e poscia dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal Regolamento 26 febbraio 1928, n. 332.

Poiché nel caso in esame, la denuncia, è quella contenuta nella deliberazione consiliare del 22 agosto 1925, occorre indagare se tale deliberazione possa o meno essere ritenuta come comprensiva degli usi civici di cui trattasi ed a tal fine essa va interpretata come qualsiasi dichiarazione negoziale.

Ora, secondo la lettura della delibera in questione, come riferita nella narrativa che precede, il Comune decideva di denunciare i diritti che avevano formato oggetto di affrancazione da parte dei convenuti Carletti e De Pari (n. 2) e di sollecitare il Commissario a stabilire, sulla base di atti e documenti di ufficio, "se i diritti della popolazione di Marta, fossero stati sufficientemente tutelati (n. 3): tutelati, cioè, mediante l'affrancazione stessa.

E poiché fra i diritti affrancati non erano compresi né il legnatico, nella tenuta dei De Parri né il legnatico nella tenuta dei Carletti, ne consegue che tali diritti non potevano formare oggetto di indagine da parte del Commissario perché colpiti da decadenza.

Il motivo di appello riguardante il mancato esame degli usi predetti è pertanto infondato.

Circa la terza questione, il Comune ha sostenuto che l'atto transattivo del 6 maggio 1895 (con cui vennero ceduti da Carletti Gorgonio al Comune ett.16.65.10 a titolo di compenso per l'affranco dell'uso civico di pascolo gravante sulla tenuta Mensa Vescovile) non avendo riportato l'approvazione della Giunta d'Arbitri richiesta dalle leggi dell'epoca, avrebbe potuto essere dal Commissario dichiarato inefficace (*rectius* nullo), ma non sarebbe stato in potere dello stesso Commissario pronunciare l'inefficacia (*rectius* nullità) anche del coevo atto di costituzione di enfiteusi su un appezzamento della stessa tenuta estesa Ha. 145.33.21, atto stipulato dalle stesse parti innanzi allo stesso notaio.

Tale tesi, che si concreta in un'eccezione d'incompetenza — *ratione materiae* — del Commissario, non è fondata.

Invero a base della decisione impugnata sta il presupposto (rimasto accertato in corso di causa) che anche il terreno che formò oggetto dell'enfiteusi era gravato dall'uso civico di pascolo, e veniva quindi in contestazione l'esistenza o meno di una regolare liquidazione dell'uso stesso e la competenza a decidere su ciò era del Commissario ai sensi dell'art. 29 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e non del giudice ordinario.

Posto dunque che il Commissario, e non il giudice ordinario, ebbe ad accertare che l'uso del pascolo era stato liquidato con un atto che non aveva riportato le debite approvazioni, il Commissario, e non il giudice ordinario dovevano dichiarare l'invalidità dell'atto stesso e dell'altro di enfiteusi, ad esso collegato.

Per quanto ignorava il primo di tali atti osserva la Corte che l'approvazione della giunta d'arbitri (richiesta nello stato ex pontificio dalla legge 24 giugno 1888, n. 589, trasfusa nel T. U. 8 agosto 1891, n. 510, e riaffermata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1908, n. 76), è sullo stesso piano dell'approvazione del Commissario richiesta dall'art. 2 ult. comma della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Essa dunque, era *elemento costitutivo* dell'atto di transazione e la sua mancanza, importava, come importa nullità dell'atto stesso.

Ha sostenuto ancora il Comune che il Commissario non avrebbe potuto dichiarare l'invalidità dell'atto di costituzione di enfiteusi essendo questo un negozio di mero diritto civile, le cui vicende potevano essere dettate dal giudice ordinario e non da quello speciale.

L'osservazione non regge, perché parte dal presupposto che i due atti fossero stati autonomi, invece essi, come esattamente ha ritenuto il primo giudice, erano collegati, da una comune finalità.

Possono infatti esistere negozi formalmente a sé stanti ed aventi ciascuno una propria fisionomia ma realmente concepiti l'uno in funzione dell'altro, collegati ad una causa che abbraccia in un nesso sinallagmatico le prestazioni e le controprestazioni dedotte nell'uno o nell'altro, di guisa che le vicende di ciascuno di essi si ripercuotono sul negozio collegato.

Non è dubbio che anche negozi eterogenei, ossia di tipo e di natura giuridica diversa possano essere stretti da questo nesso funzionale che sussiste tutte le volte che gli interessi avuti di mira dalle parti con due o più negozi, siano concepiti come unità economica, per modo che i negozi stessi cooperano al medesimo risultato.

Ora, i due atti che formano oggetto di esame, sebbene tra loro eterogenei (traslativo di proprietà l'uno, costituito di enfiteusi l'altro), oltre che da relazione di contemporaneità e di identità soggettiva e oggettiva (stipulati fra le stesse parti, su parti diverse della stessa tenuta), sono collegati anche dalla identità del vincolo causale, che li rende fra loro inscindibili.

Questo nesso è reso palese non soltanto dal fatto che secondo la legislazione vigente negli stati ex pontifici era possibile l'affrancazione degli usi civici mediante la costituzione di un canone a favore del proprietario, previo trasferimento di tutte le utilità del fondo al Comune (art. 9 T. U. del 1991 e. d. affranco a favore della popolazione, che riproduceva le caratteristiche essenziali dell'enfiteusi il che dimostra che l'atto di enfiteusi non fu autonomo ma venne stipulato proprio per affrancare la tenuta dell'uso); bensì anche dall'altro fatto l'atto autorizzativo posto in essere dal Comune di Marta con la deliberazione consiliare del 12 ottobre 1892, si riferiva ad entrambi gli atti in questione, concepiti appunto come due momenti dell'affrancazione dell'uso civico.

Su tale deliberazione infatti ebbe a concretarsi la volontà dell'ente in ordine agli accordi che il sindaco, nella sua veste di legale rappresentante del comune, avrebbe stipulato coi Carletti.

Volontà precisata nel senso che con l'enfiteusi dovesse liberarsi da ogni servitù di pascolo la parte residua della tenuta; quella cioè che, secondo le intese preliminari, doveva rimanere ai Carletti, detratti beninteso i 16.25.10 ettari trasferiti in proprietà al Comune con l'altro degli atti in esame.

Sicché in entrambi tali atti l'intento pratico delle parti (ossia la causa giuridica) fu di affrancare l'uso civico di che trattasi e si addivenne col primo rogito all'assegnazione dei 16 ettari da scorporare dal grosso della tenuta e subito dopo all'assegnazione della più ampia zona a titolo di enfiteusi.

Sicché il compenso dei 16 ettari ora detti, se pure poteva soddisfare l'esigenza di terra coltivabile da parte delle proprietarie, non poteva davvero essere sufficiente all'affranco della intera tenuta estesa ben 282 ettari, onde non può essere dubbio che il secondo rogito ebbe la funzione di completare rassegnazione delle quote dovute.

Inoltre, risulta da una deliberazione consigliere del Comune di Marta del 1894, attinente anche essa, alla affrancazione degli usi civici, che le spese degli atti dovevano essere poste a carico del comune come infatti avvenne con quelli in esame.

Pertanto, i due negozi convergendo nell'unico scopo dell'affrancazione si completarono a vicenda attuandola nel duplice modo indicato, con la conseguenza che la nullità dell'uno per difetto della prescritta approvazione della Giunta d'Arbitri, inevitabilmente produce la nullità dell'altro.

Perciò, rettificata la decisione di inefficacia in quella di nullità di entrambi gli atti, l'impugnata sentenza si sottrae a censura.

Ha dedotto infine il Comune, che ammessa pure la nullità del contratto, si sarebbe verificata, a suo favore l'usucapione dei diritti che erangli stati con quello attribuiti, ma l'argomento non ha consistenza.

Per vero, se un regolare affranco delle terre non è avvenuto per il principio della inalienabilità e della imprescrittibilità, degli usi civici non vi è ostacolo a che si proceda di nuovo ad una rituale affrancazione.

D'altra parte, la doglianza non ha contenuto pratico perché il Commissario ha disposto che la nuova affrancazione, sostitutiva dell'antica, avvenga *re adhuc integra*.

L'appello dunque va rigettato e le spese di questo grado, seguendo la soccombenza debbono far carico al Comune.

P. Q. M.: La Corte rigetta l'appello proposto dal Comune di Marta contro la sentenza 22 luglio-15 settembre 1950 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Roma e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida di ufficio, in base agli atti, in lire 44.520 ivi comprese lire 8000 per i diritti di procuratore e lire 35.000 per onorari di avvocato, a favore di De Parri Lauro, Elena, Domenico e Filippo, e, in base a nota specifica in lire 66.876 (comprese lire 12.800 per i diritti di procuratore e lire 50.000 per onorari di avvocato), a favore di Carletti Anita ed Angela Maria.

Così decisa in Roma, il 23 gennaio 1953.

R. CACCIAPUOBI, L. FONZI, A. SINISCALCHI, M. PASSASIO, rel., F. IANNITTI
PIROMALLO.

Il Cancelliere di Sezione: SCIGLIANO

Depositata in Cancelleria oggi 27 febbraio 1953. Il Cancelliere: SCIGLIANO. Registrato a Roma il 13 marzo 1953, n. 9520, vol. 629 Atti giudiziari.